

N. 00221/2009 REG.SEN.

N. 00095/2007 REG.RIC.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 95 del 2007, proposto da:

XXXXXX, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Redivo, con domicilio eletto presso Pietro Redivo Avv. in Trieste, via Battisti 4;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Comando Regione Carabinieri FVG notificato in data 25.8.2006, con il quale è stata inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare di corpo di 5 gg di consegna di rigore, nonché del provvedimento di nomina di un difensore d'ufficio, nonché della comunicazione dd. 12.12.2006..

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25/02/2009 il dott. Vincenzo Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il gravame, rubricato al n. 95/07, proposto da XXXXXX, Carabiniere scelto in servizio presso la Stazione Carabinieri di YYYYYY, mira alla caducazione del provvedimento del Comando Regione Carabinieri FVG SM. Ufficio Personale, prot. n. 466164 – D del 25.8.2006, con il quale è stata inflitta ai ricorrente la sanzione disciplinare di corpo di 5 gg. di consegna di rigore, nonché tutti gli atti prodromici, connessi e consequenziali, ivi compreso il provvedimento di nomina di un difensore d'ufficio, nonché se del caso, la comunicazione ex art. 10 bis, L. n.241/1990, del 12.12.2006 del Comando Generale dell'Arma.

Il ricorrente premette che, a seguito della sua elezione al Co.Ba.R. del Friuli Venezia Giulia, decideva di candidarsi al Co.I.R. Interregionale Carabinieri "Vittorio Veneto" e, all'uopo, predisponendo un volantino elettorale che il 27.5.2006 presentava alla Stazione Carabinieri di YYYYY, chiedendone la distribuzione per l'affissione nelle apposite bacheche, come previsto per legge.

La Stazione di YYYYYY inviava il volantino alla Regione Carabinieri FVG ed il Comandante di Regione, in un appunto del 30.5.2006, valutato che il ricorrente aveva trattato argomenti che "potrebbero" esulare dalle materie proprie della rappresentanza, riteneva che il volantino potesse non essere diramato e che il ricorrente potesse essere valutato disciplinarmente; inviava così le sue

considerazioni al Comandante Interregionale Carabinieri "Vittorio Veneto" il quale, il giorno stesso (30.5.2006), dichiarando di condividere le osservazioni del Comandante di Regione, decideva di non diramare il volantino e lo invitava a promuovere il procedimento disciplinare a carico del ricorrente, chiedendogli di essere informato circa l'esito.

L'8.6.2006 venivano contestati gli addebiti al ricorrente, che veniva invitato, conseguentemente, a nominare un difensore di fiducia.

Il ricorrente nominava dapprima il Magg. ZZZZZ, che rifiutava l'incarico; quindi, nominava il Mar. PTTTT, al quale era costretto a revocare il mandato stante i suoi problemi di salute; infine, nominava l'App. scelto CCCCC, che accettava l'incarico chiedendo il differimento della seduta, per potervi partecipare, nonché di essere informato con congruo anticipo in merito alla nuova data, per organizzare i viaggi, il pernottamento e la difesa.

Il 25.8.2005 – prosegue l'istante - si riuniva la commissione di disciplina e, nell'assenza del difensore di fiducia, veniva nominato seduta stante un difensore d'ufficio; al termine della seduta la commissione di disciplina riteneva, all'unanimità, che la violazione contestata al ricorrente non fosse punibile con la sanzione di rigore, onde suggeriva di non adottare alcun provvedimento in tal senso. Ciò nonostante – si duole il ricorrente - con provvedimento datato e notificato il giorno stesso (25.8.2006), il Comandante Regionale, a conclusione dell'iter procedimentale,

disattendendo il parere della commissione di disciplina, infliggeva all'inculpato la sanzione disciplinare di corpo di 5 gg. di consegna di rigore, compendiata nella seguente motivazione:

“Carabiniere scelto, candidato alle elezioni del CO.I.R. categoria “C”, in volantino di propaganda elettorale, presentato presso il comando di appartenenza e destinato alla diffusione presso i componenti dei CO.BA.R. interessati, non si atteneva ai doveri imposti dall’art. 22 comma 2 lett. A

R.A.R.M., trattando argomenti esulanti le competenze previste dall’art. 19 L. 382/78 e dagli artt. 8, 9 e 10 R.A.R.M. in violazione dei doveri imposti dall’art. 22 comma 2 lett. A R.A.R.M., ai sensi dell’art. 57 R.D.M. e, in base a quanto stabilito dall’art. 12 R.A.R.M., ultimo comma, del n. 3 all.

“CC” del R.D.M. in relazione all’art. 10 del medesimo regolamento”

Il ricorrente quindi, il 27.9.2006 proponeva ricorso gerarchico al Comandante interregionale “Vittorio Veneto” avverso la sanzione di corpo ed il 9.1.2007, quando già era scaduto il termine per l’adozione del provvedimento, gli veniva notificata la comunicazione con la quale il Comandante Generale, al quale la pratica era stata trasmessa, lo informava della sua intenzione di rigettare il ricorso.

Avverso la sanzione disciplinare del 25.8.2006 è insorto in questa sede l’odierno ricorrente, deducendo quattro mezzi, con i quali **ha denunciato gli atti impugnati sotto svariati profili di violazione di legge ed eccesso di potere.**

Non si è costituito in giudizio l’intimato Ministero della Difesa.

Il ricorso è stato introitato dal Collegio ed è passato in decisione nella pubblica udienza del 25.2.2009.

Coglie nel segno – in via assorbente - la censura con la quale il ricorrente ha lamentato che il Comandante Regionale non abbia espresso alcuna valutazione in ordine al parere della Commissione di disciplina, che gli era stato favorevole.

E’ d’uopo prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.

L’art. 15 della legge 11 luglio 1978, n. 382 (legge recante “Norme di principio sulla disciplina militare”) stabilisce che:

“15. Nessuna sanzione disciplinare di corpo può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e

senza che siano state sentite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato.

Non può essere inflitta la consegna di rigore se non è stato sentito il parere di una commissione di tre militari, di cui due di grado superiore ed uno pari grado del militare che ha commesso la mancanza. Quest’ultimo è assistito da un difensore da lui scelto fra i militari dell’ente cui appartiene

o, in mancanza, designato d’ufficio. Il difensore non può essere di grado superiore a quello più elevato dei componenti la commissione. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta al militare

che ha esercitato le funzioni di difensore in un procedimento disciplinare per fatti che rientrano nell’espletamento del suo mandato. Il regolamento di disciplina militare stabilisce le modalità e le

procedure per la composizione e il funzionamento della commissione, nonché per la designazione

del difensore, tenendo conto della particolare struttura ordinativa e funzionale di ciascuna forza armata. [.....]”

L’art. 66 del D.P.R. 18 luglio 1986, n.545 (decreto recante l’Approvazione del regolamento di disciplina militare, ai sensi dell’art.5, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n.382), a sua volta, così recita:

“66. Procedure per infliggere la consegna di rigore.

1. Dopo aver provveduto agli adempimenti indicati nei successivi articoli 67 e 68 il comandante di corpo o di ente convoca l’inculpato, il difensore e la commissione.

2. Il procedimento si svolge, quindi, come segue:

- a) contestazione da parte del comandante di corpo o di ente degli addebiti;
- b) esposizione da parte dell’inculpato delle giustificazioni in merito ai fatti addebitatigli;
- c) eventuale audizione di testimoni ed esibizione di documenti;
- d) intervento del militare difensore.

3. Il comandante, congedati gli eventuali testimoni, l’inculpato ed il difensore, sentita la commissione, la invita a ritirarsi per formulare il parere di competenza. Se non vi è accordo tra i componenti della commissione, il parere è espresso a maggioranza.

4. I componenti la commissione sono tenuti al segreto sulle opinioni espresse nel proprio ambito.

5. Il parere viene reso noto verbalmente al comandante di corpo o di ente entro il tempo massimo di due ore.

6. Il parere non è vincolante.

7. Il comandante di corpo o di ente deve rendere nota la propria decisione possibilmente entro lo stesso giorno. La decisione viene comunicata senza ritardo all’interessato anche quando non sono applicate sanzioni.

8. Quando previsto, la comunicazione viene fatta anche per iscritto.

9. Successivamente alla seduta, il comandante di corpo fa redigere e firma apposito verbale nel quale, oltre alla motivazione della decisione ed al parere della commissione, devono essere precisate le generalità dei componenti della commissione e del militare difensore”.

Il successivo art. 67 dispone che:

“67. Commissione consultiva.

1. Il comandante di corpo o di ente, tutte le volte che si trova a dover giudicare una infrazione per la quale sia prevista la sanzione della consegna di rigore, ha l'obbligo di sentire, prima della sua decisione, il parere della commissione prevista dall'art. 15, comma secondo, della legge di principio sulla disciplina militare.

2. La commissione è nominata dal comandante di corpo ed è presieduta dal più elevato in grado o dal più anziano dei componenti a parità di grado.

3. Qualora presso il corpo o l'ente non esistano, in tutto o in parte, militari del grado prescritto per la costituzione della commissione, il comandante di corpo o di ente richiede al comando o all'ente, immediatamente superiore in via disciplinare, l'indicazione dei citati militari.

4. La commissione deve essere resa edotta delle generalità dell'incolpato e degli addebiti a lui contestati.

5. Nel caso in cui più militari abbiano commesso la stessa mancanza la commissione è unica.

6. Non possono far parte della commissione il superiore che ha rilevato la mancanza e il militare offeso o danneggiato.” Questo l'essenziale quadro normativo di riferimento.

Il provvedimento impugnato, quanto al parere della commissione di disciplina, si limita a riferire che è stato “tenuto conto del parere della commissione”.

Come si è visto, questo parere non è vincolante, eppertanto l'Autorità procedente può discostarsi da esso, anche – in ipotesi - a sfavore dell'incolpato (art. 66, comma 6 del D.P.R. 18 luglio 1986, n.545).

Dal punto di vista strutturale questa previsione incide sulla qualificazione procedimentale del parere, dato che, in presenza della facoltà di dissenso attribuita all'Organo decidente, il verdetto si configura come parere obbligatorio ma non vincolante.

In questo quadro di riferimento, in sede disciplinare il dissenso del decidente – investendo la valutazione sulla ricorrenza dell'illecito disciplinare e sulla congruità della sanzione proposta - può dunque legittimamente relazionarsi anche ad un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, essendo evidente che il giudizio finale circa la sussistenza e sulla gravità dell'illecito non può essere formulato se non mediante la contestuale individuazione e qualificazione delle condotte materiali effettivamente ascrivibili al militare in base ai riscontri probatori acquisiti nel procedimento.

Ne consegue in generale, sotto il profilo funzionale, che l'Autorità deliberante da questo parere può discrezionalmente discostarsi in fase costitutiva col solo onere – secondo consolidati principi - di evidenziare con completezza le ragioni logiche e giuridiche che la inducono a disattendere il giudizio formulato dall'organo collegiale al termine del segmento procedimentale istruttorio (Cfr., ex pluribus, Cons. St., IV, 10 agosto 2007, n. 4393).

Nel caso di specie il Comandante Regionale si è sottratto a questo onere, essendosi limitato a riferire apoditticamente di aver “tenuto conto” del ripetuto parere: questo cenno – de plano – non integra quella doverosa e congrua esternazione del dissenso postulata dalla pacifica giurisprudenza.

Questo vizio del procedimento in esame si riverbera sul provvedimento conclusivo, inficiandolo.

In conclusione – assorbiti gli altri mezzi - il ricorso va accolto ed il provvedimento impugnato va conseguentemente annullato.

Sussistono, in ogni caso, giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie, e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato, meglio specificato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 25/02/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Vincenzo Farina, Consigliere, Estensore

Rita De Piero, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/03/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO